

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

documentazione normativa a uso interno

31 ottobre 2019

aggiornato al 31 ottobre 2019

a cura del servizio legislativo del Consiglio provinciale

INDICE

NORME FONDAMENTALI

legge provinciale sul difensore civico 1982 - I.p. 20 dicembre 1982, n. 28pag.	5
I.p. 20 giugno 2017, n. 5 (Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori) - testo originale	13
deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5 (Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico)pag.	17
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16 (Approvazione del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale) - art. 3	19
deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento) - artt. 145 e 146pag.	20
indice analitico delle disposizioni fondamentali sul difensore civicopag.	21
ALTRE NORME	
legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 - I.p. 30 novembre 1992, n. 23 - art. 32 bispag.	23
I.p. 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) - art. 1pag.	25
legge elettorale provinciale 2003 - I.p. 5 marzo 2003, n. 2 - art. 15pag.	26
legge provinciale sull'handicap 2003 - I.p. 10 settembre 2003, n. 8 - art. 6pag.	27
legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 – I.p. 19 giugno	
2008, n. 6 - art. 10pag.	29
2008, n. 6 - art. 10	

deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 23 luglio 2014, n. 41 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali") - artt. 1 - 3 e scheda n. 5	33
legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 (Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale - nuovo titolo: disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori) - art. 1	39
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) - art. 17	42
schema di convenzione per l'estensione dell'attività del difensore civicopag.	43

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

NOTE AL TESTO

- In base all'art. 9 della I.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della I.p. n. 16 del 2008.
- Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

Art. 1 Istituzione

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2 Compiti del difensore civico

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della I.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della I.p. 12 luglio 1991, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della I.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

- 1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attribuità:
- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della I.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della I.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della I.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3 Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della I.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.

Art. 3 bis Interventi in materia ambientale

- 1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.
- 2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della I.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4 Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della I.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 5 Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della I.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della I.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della I.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

Art. 6 Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile in nessuno dei ruoli previsti da questa legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 7 Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilità dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

- Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della I.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della I.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

- 1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.
- 2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.
- 3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle

persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

- 4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.
- 5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.
- 6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.
- 7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.
- 8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.
- 9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.
- 10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di guesto articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

- Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5. Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".

Art. 10 Indennità e rimborsi

- 1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.
- 2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.
- 3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 e così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11

- Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
- Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della I.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della I.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della I.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

- 1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.
- 2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della I.p. 5 settembre 1988, n. 32.

Art. 12 omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della I.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14 omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

(b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)

INDICE

- Art. 1 Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori
- Art. 2 Abrogazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982
- Art. 3 Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982
- Art. 4 Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982
- Art. 5 Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982
- Art. 6 Disposizioni finali
- Art. 7 Disposizione finanziaria

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

- 1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.
- 2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.
- 3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della

libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

- 4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle Convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.
- 5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.
- 6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.
- 7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.
- 8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.
- 9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.
- 10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza."

Art. 2

Abrogazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. L'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982 è abrogato.

Art. 3

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Nel terzo comma dell'articolo 6, dopo la parola: "rieleggibile" sono inserite le seguenti: "in nessuno dei ruoli previsti da questa legge".

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. L'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Indennità e rimborsi

- 1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.
- 2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.
- 3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti."

Art. 6 Disposizioni finali

- 1. In prima applicazione di questa legge, il Consiglio provinciale nomina solo il garante dei diritti dei detenuti. Tale garante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e può essere rieletto per la successiva legislatura.
- 2. Fino al primo rinnovo del Consiglio provinciale, successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, il difensore civico continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982, ancorché abrogato.

Art. 7 Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 4 marzo 2014, n. 13, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), Manuela Bottamedi (MoVimento 5 stelle), Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), Giuseppe Detomas (UAL Union autonomista ladina) e Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei detenuti";
 - disegno di legge 4 marzo 2014, n. 14, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), Manuela Bottamedi (MoVimento 5 stelle), Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), Giuseppe Detomas (UAL - Union autonomista ladina) e Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei minori".
- Assegnati alla prima commissione permanente rispettivamente l'11 marzo e il 17 marzo 2014.
- Parere favorevole della prima commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori" espresso il 23 marzo 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale l'8 giugno 2017.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 3, commi 3 e 4 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale 27 febbraio 2018. n. 16.

Art. 2

L'ufficio del difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari:
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del difensore civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal difensore civico.

Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del difensore civico, su proposta del difensore civico stesso.

Art. 4

L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 27 febbraio 2018, n. 16

Approvazione del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale

(b.u. 15 marzo 2018, n. 11, suppl. n. 5)

Art. 3 Struttura organizzativa

- 1. La struttura organizzativa del Consiglio si articola in:
- a) segreteria generale;
- b) servizi;
- c) uffici.
- 2. Costituiscono supporti funzionali il gabinetto della presidenza, le segreterie particolari del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, nonché l'attività di stampa, informazione e comunicazione.
- 3. Presso il Consiglio provinciale è inoltre incardinata la struttura di supporto dell'attività del difensore civico, organizzata in un ufficio a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli uffici del Consiglio. Le relative funzioni sono indicate nel regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
- 4. Il difensore civico sovrintende al personale assegnato all'ufficio provvedendo alla relativa direzione gerarchica, funzionale ed organizzativa; in caso di assenza o impedimento provvede il funzionario preposto all'ufficio del difensore civico.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3

Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)

NOTE AL TESTO

Per l'uso delle maiuscole in questo regolamento vedi il numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.

Capo VI Esame delle relazioni del difensore civico

NOTE AL TESTO

Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

Art. 145 Esame delle relazioni del difensore civico

- 1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal difensore civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri ed alla Giunta.
- 2. L'esame delle relazioni è posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

Art. 146 Discussione sulle relazioni

- 1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
- 2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 109 e 110.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

INDICE ANALITICO DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI SUL DIFENSORE CIVICO

Ambiente: legge provinciale sul difensore civico - articoli 2 bis e 3 bis

Competenze del difensore civico

in generale: legge provinciale sul difensore civico - articoli 2, 2 bis, 3 e 3 bis in materia ambientale: legge provinciale sul difensore civico - articoli 2 bis e 3 bis in materie delegate: legge provinciale sul difensore civico - primo comma dell'art.

Competenze del garante dei diritti dei detenuti: legge provinciale sul difensore civico - comma 3 dell'art. 9 bis

Competenze del garante dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - comma 4 dell'art. 9 bis

Commissioni consiliari: legge provinciale sul difensore civico - terzo e quarto comma dell'art. 5

Comuni: legge provinciale sul difensore civico - primo e quarto comma dell'art. 2

Convenzioni: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art. 2

Decadenza del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - terzo comma dell'art. 7 e secondo comma dell'art. 9

Detenuti: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis

Dimissioni del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art. 7

Diritto di accesso

dei cittadini: legge provinciale sul difensore civico - secondo comma dell'art. 2 e primo comma dell'art. 3

del difensore civico (in generale): legge provinciale sul difensore civico - art. 4

del difensore civico (in materia ambientale): legge provinciale sul difensore civico - art. 2 bis

Durata in carica del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - art. 8

Enti pubblici: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art. 2

Garante dei diritti dei detenuti: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis, comma 2 dell'art. 10, secondo comma dell'art. 11

Garante dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis, comma 2 dell'art. 10, secondo comma dell'art. 11

Incompatibilità dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - commi 9 e 10 dell'art. 9 bis

Incompatibilità del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - art. 7 e primo comma dell'art. 9

Indennità del difensore civico e dei garanti: legge provinciale sul difensore civico - art. 10

Interventi del difensore civico

in generale: legge provinciale sul difensore civico - art. 3 e sesto comma dell'art. 5

interventi d'ufficio: legge provinciale sul difensore civico - quinto e sesto comma dell'art. 3

interventi in materia ambientale: legge provinciale sul difensore civico - art. 3 bis interventi sul personale provinciale: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art. 3; del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 1

interventi su richiesta: legge provinciale sul difensore civico - primo comma dell'art. 3

Minori: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis

Nomina dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - comma 6 dell'art. 9 bis

Nomina del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - primo e terzo comma dell'art. 6

Recapiti periferici: legge provinciale sul difensore civico - art. 11 bis

Relazione del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - art. 5; del.c.p. 6 febbraio 1991, n. 3 - articoli 145 e 146

Requisiti dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - comma 5 dell'art. 9 bis

Requisiti del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - secondo comma dell'art. 6

Revoca dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - comma 7 dell'art. 9 bis

Revoca del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - secondo comma dell'art. 8

Sanzioni disciplinari: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art.

Sede del difensore civico: del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 4

Segreto d'ufficio: legge provinciale sul difensore civico - quinto comma dell'art. 3

Termini per lo svolgimento delle pratiche: legge provinciale sul difensore civico - secondo e terzo comma dell'art. 3

Ufficio del difensore civico

funzioni: legge provinciale sul difensore civico - secondo comma dell'art. 1; del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 2; del.u.p.c.p. 27 febbraio 2018, n. 16 - comma 3 dell'art. 3

istituzione: legge provinciale sul difensore civico - primo comma dell'art. 1

missioni: legge provinciale sul difensore civico - art. 10; del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 5

personale: del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 3; del.u.p.c.p. 27 febbraio 2018, n. 16 - commi 3 e 4 dell'art. 3

regolamentazione: legge provinciale sul difensore civico - art. 11; del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5

segreteria: del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 1

LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo

(b.u. 9 dicembre 1992, n. 50)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della I.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'attività amministrativa", individuato dall'allegato A della I.p. n. 16 del 2008.

Art. 32 bis Esclusione dal diritto di accesso

- 1. Il diritto di accesso è escluso:
- a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
- 2. Con regolamento sono individuate le categorie di documenti sottratti all'accesso la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
 - 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.
- 4. Il differimento dell'accesso è disposto in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, del responsabile della struttura provinciale competente l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. In alternativa il richiedente può rivolgersi al difensore civico entro trenta giorni dalla presentazione

della richiesta, può comunicare a chi ha disposto il diniego o il differimento che lo ritiene illegittimo e ne informa il richiedente; in tal caso l'accesso è consentito se il diniego o il differimento non è motivatamente confermato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità disponente.

6. Contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, degli altri soggetti indicati nell'articolo 1 è ammesso ricorso all'autorità competente individuata dai soggetti stessi nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ferma restando la possibilità di rivolgersi al difensore civico ai sensi del comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 della I.p. 27 marzo 2007, n. 7.

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1996, n. 3

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi

(b.u. 20 febbraio 1996, n. 10)

Art. 1 *Ambito di applicazione*

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della medesima, nonché agli organi delle persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica operanti per l'esercizio di funzioni o servizi di prevalente competenza provinciale, quando componenti di tali organi siano nominati dalla Provincia o dagli enti pubblici.
- 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi della Provincia previsti dallo statuto, agli organi in cui si articola il Consiglio provinciale nonché a quelli per la cui ricostituzione la legge richiede per tutti i componenti una procedura di elezione diretta.
- 3. Al difensore civico continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda.

LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

(b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della I.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge elettorale provinciale", individuato dall'allegato A della I.p. n. 16 del 2008.

Art. 15

Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale

- 1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:
- a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
- b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;
- g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- h) il difensore civico.
- 2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- 3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- 4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.
- 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP

Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap

(b.u. 23 settembre 2003, n. 38)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della I.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'handicap", individuato dall'allegato A della I.p. n. 16 del 2008.

Art. 6

Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap

- 1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo dell'handicap, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap.
- 2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:
- a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;
- c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;
- d) dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno esperto nella disabilità intellettiva e relazionale, designati dalla Giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;
- f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;
- g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.
- 3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone in situazione di handicap, nonché rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito dell'handicap.
- 4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati.

- 5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:
- a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze dei soggetti in situazione di handicap e delle loro famiglie, nonché dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione dei disabili;
- b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro sulla situazione dell'handicap e sulla problematica dell'integrazione in provincia di Trento;
- c) formula pareri e valutazioni sull'attività programmatoria della Provincia relativa ai vari aspetti delle politiche dell'handicap;
- d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone in situazione di handicap, o esso stesso chieda a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente legge;
- e) esprime parere consultivo sull'utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap;
- f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore dell'handicap da presentare alla Giunta provinciale.

LEGGE PROVINCIALE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE

Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della I.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della I.p. n. 16 del 2008.

Art. 10 Autorità per le minoranze linguistiche

- 1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.
- 2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.
- 3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:
- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale:
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.
- 4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.
- 5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

- 6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.
 - 7. L'autorità:
- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonchè alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- vigila sulla destinazione delle risorse stanziate dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.
- 8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.
- 9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12.

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 16

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

(b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 2)

Art. 9 Titoli brevi

1. Le leggi provinciali elencate nell'allegato A sono citate indicando il solo titolo breve, previsto dall'allegato stesso.

Tabella A

Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo 9)

n.	legge provinciale in vigore	titolo breve		
6	legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28	legge provinciale sul difensore civico		

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

(b.u. 3 giugno 2014, n. 22, suppl. n. 2)

Art. 4 Accesso civico

- 1. Salvo quanto disposto da quest'articolo, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Provincia e gli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi di questa legge e del piano di cui all'articolo 11, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La stessa disciplina si applica anche per l'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dell'articolo 32 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.
 - 2. La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:
- a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- alla struttura dell'amministrazione che svolge l'attività di informazione e assistenza al cittadino, se prevista; questa la trasmette alla struttura prevista dalla lettera a) o al responsabile della trasparenza, nei casi indicati dalla lettera c);
- c) al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione, se la domanda ha ad oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria ai sensi di questa legge o del decreto legislativo n. 33 del 2013.
- 3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera c), in caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso da parte del responsabile della trasparenza, il richiedente può rivolgersi per la Provincia al direttore generale e, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, al funzionario di più alto livello presente nell'ente.
- 4. Con riferimento agli enti per i quali si applica la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell'accesso il richiedente, entro trenta giorni, può rivolgersi al difensore civico; il difensore civico, entro trenta giorni dalla richiesta, può segnalare al responsabile della trasparenza l'obbligo di pubblicazione, informandone il richiedente. In tal caso il responsabile della trasparenza procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del dato o del documento o informazione segnalati, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta segnalazione, confermi motivatamente il diniego o il differimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della I.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 23 luglio 2014, n. 41

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali")

(b.u. 5 agosto 2014, n. 31)

Art. 1 Oggetto

1. Questo regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal decreto legislativo n. 196 del 2003 o da altre disposizioni di legge.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate a questo regolamento, numerate da 1 a 10 e che costituiscono parte integrante dello stesso, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DIFESA CIVICA E ALTRE FUNZIONI DI GARANZIA

FONTI NORMATIVE:

Difesa civica

- 1. Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
- 2. legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982);
- 3. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- 4. legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- 5. legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992);
- 6. legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo);
- 7. decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali);
- 8. decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Attività di garanzia dei diritti dei minori di età

- 1. Costituzione, articoli 2, 3, 4, 30, 31 e 37;
- 2. libro I del codice civile;
- 3. libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale;
- 4. dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- 5. legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti);
- 6. Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
- 7. legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- 8. legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982);
- 9. legge 4 marzo 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
- 10. decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);
- 11. decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- 12. legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
- 13. legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992);
- 14. legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
- 15. decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- 16. legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

- 17. legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile);
- 18. legge 5 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari);
- 19. legge 11 marzo 2002 n. 46 (Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000);
- 20. legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
- 21. legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone);
- 22. legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione);
- 23. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- 24. legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet);
- 25. legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

- 1. deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5 (Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico);
- 2. deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22 (Regolamento di organizzazione del Consiglio);
- 3. deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento);
- 4. decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- 1. articolo 67 (Attività di controllo e ispettive) del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- articolo 71 (Attività sanzionatorie e di tutela), comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- 3. articolo 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

DATI IDONEI A RIVELARE:

Origine razziale ed etnica |X|

Convinzioni:

religiose |X|
filosofiche |X|
d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico, politico o sindacale	X				
Stato di salute: attuale pregresso anche relativo a familiari dell'interessato	X X X				
Vita sessuale	X				
Dati giudiziari	X				
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DAT informatizzato manuale	l: X X				
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEG	UITE:				
Operazioni standard					
Raccolta: raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni		X X			
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.					
Operazioni particolari:					
Interconnessione, raffronti di dati con a - dello stesso titolare - di altro titolare	altri trattamenti o archiv	ri _ _			
Comunicazione Difesa civica: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria del difensore civico. Base normativa: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, legge provinciale sul difensore civico 1982, deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 1985, deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 22 del 1987, legge n. 241 del 1990, deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 1991, legge n. 104 del 1992, legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 e legge n. 127 del 1997.					
Attività di garanzia dei diritti dei minori privati coinvolti negli interventi del difensori Base normativa: Statuto speciale per il Tricivico 1982, deliberazione del Consiglio presidenza del Consiglio provinciale n. 23 n. 3 del 1991 e legge provinciale sull'attivitati	re civico - garante dei mi rentino - Alto Adige, legg rovinciale n. 5 del 1985, 2 del 1987, deliberazione	nori. e provinciale sul difensore deliberazione dell'Ufficio di			
Diffusione		1.1			

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Difesa Civica

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'attivazione d'interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di

chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela d'interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti svolti con ritardo, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

- 1. dell'amministrazione regionale o provinciale;
- 2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale/ provinciale oppure comunque costituiti con legge regionale/provinciale;
- 3. dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia;
- delle amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (articolo 16 della legge n. 127 del 1997);
- 5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;
- 6. degli enti pubblici e locali, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;
- 7. dei comuni ed aziende municipalizzate o collegate, in mancanza dei difensori civici locali.

Nei casi sopra indicati il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d'ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il difensore civico può intervenire in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale/provinciale, a fornire notizie, documenti o chiarimenti.

I dati sensibili e giudiziari pervengono al difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dello stesso.

Possono essere trattati, in particolare, dati relativi all'origine razziale ed etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e adolescenti).

Funzione di garanzia dei diritti dei minori di età

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'esercizio delle funzioni di tutela e garanzia dei diritti di bambini e adolescenti, anche attraverso l'attività di progettazione e realizzazione, in collaborazione con i diversi operatori del settore pubblici e privati, di interventi, iniziative ed azioni a favore dei minori di età.

In particolare l'autorità di garanzia dei diritti dei minori di età svolge le seguenti attività: promozione d'iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; sostegno a forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; intervento nei procedimenti amministrativi della Regione/Provincia e di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per le persone di minore età; cura della realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche; promozione d'iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso, sfruttamento o violenza sui minori. In quest'ambito si svolge, altresì, un ruolo di vigilanza, accogliendo segnalazioni in merito a casi di violazione dei diritti dei minori e intraprendendo azioni di segnalazione diretta al richiamo del rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito delle funzioni di tutela sui minori possono essere trattati in particolare dati relativi all'origine razziale ed etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e adolescenti).

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2014, n. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori

NOTE AL TESTO

Titolo così modificato dall'art. 1 della I.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

Art. 1

Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente

- 1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:
- 0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- a) l'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;
- b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al presidente ed

- al vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;
- d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;
- e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;
- f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;
- h) omissis
- i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
- I) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;
- m) il responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione:
- n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
- o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.
- 2. Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti

di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.

- 3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.13
- 4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.
 - 5. omissis
 - 6. omissis
 - 7. omissis
- 8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.
- 9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del presente articolo.
- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

NOTE AL TESTO

- Articolo così modificato dall'art. 8 della I.r. 3 agosto 2015, n. 22 dall'art. 1 della I.r. 15 dicembre 2016, n. 16.
- Il comma 5 modifica l'art. 7 quinquies della I.r. 21 luglio 2000, n. 3.
- Il comma 6 modifica l'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.
- II comma 7 abroga l'art. 12 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1
- Si omettono gli articoli successivi della l.r. n. 10 del 2014.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2018, n. 2

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige

Art.17 Difensore civico

- 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.
- 2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 37, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.
- 3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

N. di rep. prot. n.

\sim	\cap	NI	١.	NI	Ζ	\cap	NI	
ι,	U	ıv	v	ıV		ι しノ	ıV	_

CONVENZIONE
per l'estensione dell'attività del difensore civico della Provincia autonoma di Trento
agli atti e ai procedimenti del Comune di (art. 2 della legge
provinciale sul difensore civico 1982).
PREMESSO
che con deliberazione n di data, il Consiglio del Comune di
, ha inteso dare applicazione alla disciplina contenuta nell'art. 2 della
legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico
1982), e ha contestualmente autorizzato il sindaco del Comune di a
sottoscrivere dell'apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale di
Trento;
TRA
il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
nato a il e domiciliato per la sua carica in Trento, Via Manci n.
27, in qualità di legale rappresentante del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento, numero di codice fiscale 80009910227;
E
il sindaco del Comune di, nato a
il e domiciliato per la sua carica in
in qualità di legale rappresentante del Comune di
, numero di codice fiscale,
si conviene e si stipula quanto segue
 Ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale sul difensore civico 1982, nel testo
vigente, l'attività del difensore civico può riguardare l'adozione degli atti e lo
svolgimento dei procedimenti del Comune di
I compiti del difensore civico nei riguardi degli atti e dei procedimenti del Comune

	di sono quelli disc	iplinati dall'art. 2 della legge provinciale
	sul difensore civico 1982.	
3.	3. Nell'esercizio della propria attività nei con	fronti del Comune di
	il difensore civico dei minori osserverà le	modalità e le procedure previste dalla
	legge provinciale sul difensore civico 1982	
4.	4. La durata della presente convenzione è a	a tempo indeterminato, salvo disdetta d
	una parte da notificare all'altra parte a me	zzo raccomandata.
Es	Esente dall'obbligo di registrazione, ai sensi d	ell'art. 1 della tabella allegata al decreto
de	del Presidente della Repubblica 26 aprile 198	6, n. 131.
Es	Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'	art. 16 dell'allegato B al decreto de
Pr	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,	n. 642.
Le	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Il Presidente del Consiglio	Il sindaco
	della Provincia autonoma di Trento	del Comune di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.